



COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDÀ

Città metropolitana di Reggio Calabria

Largo dei Nobili, snc – 89020 San Pietro di Caridà (RC)

Tel: 0966 990000 – e-mail: comunesanpietrodicarida@asmepec.it

P. IVA 00709900807 – C.F. 82001330800

Reg. Ordinanze n. 10/2020

Addì 12 giugno 2020

Prot. n. 1783 - Reg. Pubb. n. 120

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE INERENTE OBBLIGHI E DIVIETI PER I PROPRIETARI E DETENTORI A QUALSIASI TITOLO DI CANI, NONCHÉ DI IGIENE DEL SUOLO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico od aperto al pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per bambini, ecc.), con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro proprietari e/o detentori sul suolo ovunque si trovino e, dall'altro, dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte dei conduttori dei cani, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici od aperti al pubblico soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e in caso di necessità anche di museruola;

RICHIAMATE al riguardo:

- a) la Legge 14 agosto 1991, n. 281;
- b) il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- c) la Legge 20 luglio 2004, n. 189;
- d) la Legge 4 novembre 2010, n. 201;
- e) la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ii.;
- f) la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii.;
- g) il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;
- h) l'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- i) l'Ordinanza Ministeriale del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e ss. mm. ii.;
- j) l'art. 672 del Codice Penale;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi degli artt. 50, IV° e V° comma, e 54, IV° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., al fine di garantire la sicurezza, l'igiene e la incolumità pubblica, ponendo norme comportamentali a carico dei proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo di cani, per una maggiore responsabilizzazione degli stessi e per far loro acquisire una corretta ed appropriata cultura cinofila;

ORDINA

per le motivazioni richiamate in premessa richiamate, per la tutela dell'igiene, della salute, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonché per il decoro del territorio:

Art. 1 – Custodia dei cani

1. **I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono assicurare la custodia dei loro animali** e devono adottare tutte le misure idonee ed adeguate per evitarne l'allontanamento o la fuga, ovvero per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di persone. I cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini, ovvero degli edifici rurali, non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio od il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. Le recinzioni di pertinenza devono essere adeguate in modo tale da impedire agli animali di scavalcarle, ovvero superarle con la testa e/o introdurvi le fauci verso l'esterno, al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi.
2. È fatto obbligo di fornire ai propri animali:
 - a) regolarmente il cibo e l'acqua, in quantità sufficienti;
 - b) le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) idoneo esercizio fisico;
 - d) una regolare pulizia degli spazi di dimora.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, sono tenuti ad eseguire sugli animali gli appositi trattamenti antiparassitari per prevenire la diffusione di zecche o di altri parassiti.
4. E' vietato depositare ciotole di cibo dinanzi all'uscio delle abitazioni.

Art. 2 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni

1. È fatto obbligo a tutti i proprietari, detentori a qualsiasi titolo e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche od aperte al pubblico, nei giardini e nei parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate, sempre che, non oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":
 - a) **di munirsi, esibendo su richiesta degli Organi di Vigilanza, di materiale per la pulizia od altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;**
 - b) **di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore o smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici.**
2. È fatto assoluto divieto di smaltire deiezioni degli animali o altro materiale derivante dalla pulizia di cortili, cucce o altri luoghi adibiti a dimora dell'animale domestico, sulle pubbliche vie, nei punti di raccolta delle acque piovane o comunque in spazi aperti al pubblico.

Art. 3 - Condotta dei cani

1. È fatto obbligo di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico al guinzaglio (avente lunghezza massima pari a 1,50 ml.). È fatto divieto di condurre qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico utilizzando guinzagli a lunghezza superiore a 1,5 ml.
2. È fatto divieto di condurre in luogo pubblico od aperto al pubblico, i cani registrati ai sensi dell'art. 3, III° comma, della O.M. del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e ss. mm. ii. (cani dichiarati a rischio elevato di aggressività, registrati presso il competente servizio veterinario dell'A.S.P.). Per tali animali è fatto obbligo di provvedere a stipulare una Polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi.
3. È fatto obbligo, durante la conduzione di qualsiasi tipo di cane in luogo pubblico od aperto al pubblico, di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane stesso in caso di rischio per l'incolumità di persone o di animali, ovvero su richiesta delle Autorità competenti.
4. È fatto obbligo ai proprietari dei cani, di affidare gli stessi esclusivamente a persone in grado di gestirli correttamente.

5. È fatto obbligo, in caso di trasporto di cani su autoveicoli, in caso di sosta dei mezzi, di disporre i finestrini in modo tale da permetterne una ventilazione all'interno, evitando, al tempo stesso, che gli animali possano fuoriuscire con la testa.

Art. 4 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia già sanzionato da Leggi Speciali o dalla L.R. n. 33/2009 e ss. mm. ii., le violazioni alla presente Ordinanza comporteranno, secondo le modalità e procedure previste dalla Legge n. 689/1981 e ss. mm. ii., l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00 ex art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., i cui proventi spetteranno allo scrivente Comune.
2. Nel caso di inottemperanza e/o di inadempienza alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, l'Organo di Polizia operante, ha facoltà, per motivi di Pubblica Sicurezza, di interdire la circolazione in luogo pubblico od aperto al pubblico dell'animale, pena l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale nei confronti di chi, in quel momento, ha la custodia del cane.
3. Gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente Provvedimento, sono abilitati a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 2) e parimenti la verifica della corretta iscrizione alla "Anagrafe degli Animali d'Affezione (A.A.A.)".
4. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai cani in Servizio di guida per i non vedenti, per quelli in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, a sostegno di persone diversamente abili e da guardia a conduzione dei greggi (art. 5 della O.M. del Ministero della Salute 6 agosto 2013).

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Pietro di Caridà.

AVVERTE

- I proprietari dei cani sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni provocati dagli animali stessi a persone, animali o cose. I detentori a qualsiasi titolo dei cani, ne assumono la piena responsabilità per il relativo periodo.
- A norma dell'art. 3, IV° comma, della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale:

- per motivi di salvaguardia dell'incolumità ed igiene pubblica, diventi esecutiva il giorno della Sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di San Pietro di Caridà (RC);
- sia immediatamente pubblicata all'Albo Pretorio online, per mezzo dei competenti Uffici Comunali;
- sia inviata telematicamente, mediante PEC, per mezzo dei competenti Uffici Comunali: a) all'A.S.P. di Reggio Calabria; b) alla Stazione Carabinieri di Serrata (RC), competente per territorio; alla Prefettura di Reggio Calabria.

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine e a chiunque altro ne abbia titolo, il controllo sull'osservanza ed esecuzione del presente Provvedimento Sindacale, nonché l'applicazione delle sanzioni conseguenti.

Dalla residenza municipale,

IL SINDACO
(Geom. Sergio ROSANO)

